

L'ACCOMPAGNAMENTO

L'indennità di accompagnamento è sancita dall'art. 1 della legge n. 18, dell'11/02/80 (in G.U. n. 44/80).

Essa recita: **“Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche (...) che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua, è concessa una indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato (...).”**

Coloro che sono invalidi al 100% **“possono lavorare con le capacità residue”**, inoltre, qualora ricorra il caso sopra descritto, hanno anche diritto all'indennità d'accompagnamento (Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 28 ottobre 1969, prot. 6/13966/A e, Circolare del Ministero della Sanità n. 3, dell'11/02/87).

Tale indennità spetta anche ai minori di 18 anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate. La sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1705/99, ha stabilito che hanno diritto all'indennità di accompagnamento e/o di frequenza (per i minori di 18 anni), anche i minori che sono in trattamento chemioterapico in regime di *day hospital* o che, comunque, frequentano continuamente i centri ospedalieri.

L'indennità mensile di accompagnamento, per l'anno 2000 è di **£ 1.555.620 ai ciechi assoluti e, di £ 808.130** agli invalidi civili totali (senza calcolo del reddito).

PROVVIDENZE I.N.P.S. PER I “LAVORATORI INVALIDI E/O INABILI”

Le pensioni dell'INPS sono di diversi tipi, ma noi tratteremo soltanto quelle dei lavoratori inabili.

Abbiamo tre tipi di provvidenze:

- A) **l'assegno ordinario di invalidità;**
- B) **la pensione di inabilità;**
- C) **l'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa.**

I requisiti per ottenere l'assegno ordinario di invalidità sono:

- riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi (essere invalidi al 67%);
- anzianità contributiva di almeno 5 anni (pari a 260 contributi settimanali o a 1350 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli) di cui tre versati o accreditati nel quinquennio precedente la domanda (pari a 156 contributi settimanali o a 810 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli).

È valida tutta la contribuzione versata: obbligatoria, volontaria e figurativa, compresi i contributi per malattia o infortunio.

L'assegno è riconosciuto per tre anni ed è rinnovabile a domanda (per un periodo uguale). Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno è automaticamente confermato: ciò significa che l'interessato non sarà più soggetto alla presentazione di ulteriori domande di conferma.

In presenza di redditi l'assegno di invalidità è ridotto proporzionalmente all'entità dei redditi. L'assegno di invalidità è incompatibile con la pensione d'invalidità civile e dal 1° settembre 1995 anche con la rendita INAIL, se liquidata per lo stesso evento invalidante.

La pensione decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda.

L'INPS in qualsiasi momento può sottoporre l'interessato a visita di revisione e, in caso di riacquisita capacità di guadagno, revocare la prestazione.

Se al compimento dell'età pensionabile si sta percependo l'assegno d'invalidità, questo viene trasformato in pensione di vecchiaia se sono maturati i requisiti contributivi per tale prestazione. A tal fine sono considerati utili i periodi durante i quali si è goduto dell'assegno d'invalidità e non si è lavorato, ma solo per il diritto alla pensione e non anche per la misura: questo significa che se un lavoratore o una lavoratrice diventa invalido a 40 anni e in quel momento ha dieci anni di contributi versati, al compimento dell'età pensionabile (60 alle donne e 65 agli uomini) avrà diritto alla pensione di vecchiaia, ma calcolata soltanto su quei 10 anni di contributi versati, eventualmente integrata al trattamento minimo, se il reddito personale e del coniuge lo consentono.

I requisiti per ottenere la **pensione ordinaria d'inabilità** sono:

- assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (invalidità al 100%);
- requisito contributivo identico all'assegno ordinario.

La pensione d'inabilità è incompatibile con i compensi da lavoro autonomo o subordinato in Italia e all'estero, nonché con l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori autonomi e negli albi professionali, con i trattamenti di disoccupazione e con altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

L'assegno mensile per l'assistenza continuativa è una prestazione complementare alla pensione di inabilità.

I requisiti per ottenere l'assegno mensile per l'assistenza continuativa sono:

1. l'avvenuto riconoscimento della pensione di inabilità;
2. il riconoscimento della necessità di assistenza continuativa, perché incapaci di deambulare o di svolgere gli atti quotidiani della vita.

L'importo dell'assegno è inferiore all'indennità di accompagnamento per l'inabilità civile (ragione per cui si preferisce chiedere quest'ultima prestazione), ed è pari all'assegno erogato dall'INAIL.

L'assegno mensile per l'assistenza continuativa è incompatibile con quello erogato dall'INAIL e con l'indennità di accompagnamento per l'inabilità civile.

L'assegno mensile per l'assistenza continuativa non è reversibile e, non viene erogato in caso di ricovero in istituti, case di cura e/o assistenza a carico della pubblica amministrazione.